

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1547 DEL 19/08/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa MICHELA PICCININI

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA “C”).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1746/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in esito all'avviso pubblico espletato dall'Azienda per il reperimento di assistenti amministrativi a tempo determinato a garanzia della continuità dell'attività degli Uffici nelle more del reperimento di personale a tempo indeterminato, con precedente deliberazione n. 1168 del 9 luglio 2021 è stata disposta l'assunzione – tra gli altri – delle signore Michela MUTTIN e Raffaella RINALDO a temporanea garanzia della copertura di due posti vacanti;
- l'assunzione della sig.ra Michela MUTTIN ha avuto decorrenza dall'1 settembre 2021, con assegnazione ai servizi amministrativi del Dipartimento di prevenzione, e quella della sig.ra Raffaella RINALDO dal 16 settembre 2021, con assegnazione agli Uffici del Servizio di prevenzione e protezione;
- entrambi i contratti, della durata originaria prevista di sei mesi, sono stati prorogati di ulteriori sei mesi con deliberazione n. 211 dell'11 febbraio 2022 e la scadenza del termine dei contratti a tempo determinato delle dipendenti sopra indicate è pertanto prevista per la sig.ra MUTTIN il 31 agosto 2022 e per la sig.ra RINALDO il 15 settembre 2022;
- l'espletamento del concorso pubblico non ha consentito di soddisfare integralmente il fabbisogno di assistenti amministrativi a tempo indeterminato dell'Azienda; la graduatoria del concorso pubblico (approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 509 del 30 luglio 2021) ha esaurito la propria efficacia a seguito dell'integrale scorrimento dei candidati ivi collocati;
- non è stato possibile individuare altri candidati disponibili mediante l'utilizzo delle graduatorie a eventuale disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- con nota n. 56795 del 23 giugno 2022 l'Azienda ha aderito alle nuove procedure concorsuali in fase di indizione da parte dell'Azienda Zero per la copertura di altri quindici posti a tempo indeterminato che risultano tuttora vacanti;
- i diretti responsabili delle due dipendenti i cui contratti sono a breve in scadenza hanno fatto pervenire la richiesta di proroga dei relativi termini a garanzia del regolare espletamento dell'attività amministrativa degli Uffici a fronte della vacanza di titolari a tempo indeterminato (si vedano la nota del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione n. 70705 di prot. dell'8 agosto 2022 e la nota del Direttore del Dipartimento di prevenzione n. 63156 di prot. del 13 luglio 2022);
- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ha evidenziato in particolare l'opportunità di una durata più lunga del periodo di proroga dell'incarico, al fine di una miglior programmazione delle attività;

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;
- con riferimento alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 81/2015, si precisa l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) ha disposto che *“ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ... continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*;
- il secondo capoverso della lettera “K” della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 conferma l’applicazione alle Aziende del Servizio sanitario regionale della formulazione della disciplina del contratto a termine prevista dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nella formulazione precedente al suddetto decreto-legge n. 87/2018;
- la disciplina della proroga e del rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni è rinvenibile all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la circolare n. 18 del 30 luglio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che *“si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l’iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto”*, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto in caso di successione tra un contratto a tempo determinato e un altro contratto a tempo determinato è applicabile alle sole ipotesi di “rinnovo” del contratto e non all’ipotesi di “proroga” del termine.

Precisato che:

- la disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti di qualifica non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale è contenuta negli articoli 57 e 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 21.5.2018;
- il Direttore o il Responsabile dell’unità operativa di assegnazione assume i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte del dipendente assunto a tempo determinato entro il termine di scadenza del contratto;
- il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale nonché – per i rapporti di lavoro connessi alla sostituzione di personale temporaneamente assente dal lavoro – con il rientro in servizio del dipendente sostituito che si verifichi precedentemente al termine previsto dal contratto (articolo 57, comma 10, del C.C.N.L. 21.5.2018);
- nei contratti collegati alla temporanea vacanza di posti a tempo indeterminato è inserita apposita clausola di recesso anticipato con preavviso da parte dell’Azienda ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del C.C.N.L. 21.5.2018, che trova applicazione nel caso di definitiva immissione in servizio di personale a tempo indeterminato che avvenga prima della scadenza del termine previsto; la data di decorrenza dell’immissione in servizio del nuovo personale a tempo indeterminato dovrà pertanto tener conto del termine di preavviso di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato in essere;

Precisato inoltre che:

- in tema di spesa derivante dalla proroga del termine del contratto di lavoro dei due assistenti amministrativi per la durata prevista di ventiquattro mesi, va impegnata sul bilancio dell’Azienda la somma di euro 118.656,76 (pari a euro 29.664,19 annui per ciascuna dipendente);

- la quota di competenza che grava sul bilancio dell'esercizio in corso è determinata in complessivi euro 18.600,00 circa, in ragione della spesa già impegnata fino alle scadenze già previste del 31 agosto 2022 e del 15 settembre 2022.

Visti e richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato;
- la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 30 luglio 2014;
- gli articoli 57 e 58 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 21.5.2018 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Per quanto sopra il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse in merito alla proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato delle dipendenti Michela MUTTIN e Raffaella RINALDO in qualità di assistenti amministrative (categoria "C").

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prorogare a decorrere dalle rispettive scadenze e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per le ragioni esposte nelle premesse, il termine del contratto di lavoro a tempo determinato delle signore Michela MUTTIN e Raffaella RINALDO, in qualità di assistenti amministrative (categoria "C") a garanzia della continuità dell'azione amministrativa degli Uffici di assegnazione delle interessate nelle more dell'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato all'esito delle nuove procedure concorsuali in fase di indizione da parte dell'Azienda Zero;
2. di comunicare il presente provvedimento alle interessate nonché ai rispettivi responsabili;
3. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" alla predisposizione degli atti di esecuzione del presente provvedimento;
4. di delegare il Direttore o il Responsabile dell'unità operativa di assegnazione ad assumere i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte di ciascuna dipendente entro il termine di nuova scadenza del contratto;

5. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento, preventivata in complessivi euro 118.656,76 per la prevista durata di ventiquattro mesi della proroga dei rapporti di lavoro sarà imputata nei corrispondenti conti del costo del personale previsti dai bilanci economici preventivi secondo le quote di competenza dei relativi esercizi per come segue:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	18.600,00
2023	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	59.328,38
2024	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	40.728,38

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.